

N. 00032/2026 REG.PROV.CAU.
N. 00100/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 100 del 2026, proposto da

Comune di Città di Castello, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Augusto De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Perugia, Via L. Bonazzi, 9;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio dei Ministri, Commissario *ad acta* nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del -OMISSIS-, Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, Via degli Uffici, 14;

nei confronti

Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Rita Gobbo, Alessandra Fani e Valerio Libratti, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso l'Avvocatura regionale in Perugia, Corso Vannucci, 96;

Provincia di Terni, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Moretti, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

Comune di Terni, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Gennari e Francesco Silvi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

Provincia di Perugia, Comune di Gubbio, Direzione didattica “-OMISSIS- e Istituto comprensivo statale “-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

CISL Scuola Umbria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Riommi e Roberto Muzi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Perugia, Via Baldo, 7;

FLC CGIL Umbria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Tarara, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

Federazione UIL Scuola-RUA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

-OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori -OMISSIS- e -OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la

responsabilità genitoriale sui minori -OMISSIS- e -OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori -OMISSIS- e -OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori -OMISSIS- e -OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori -OMISSIS- e -OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle minori -OMISSIS- ed -OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori -OMISSIS- e -OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore-OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore-OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori -OMISSIS- e -OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-;

-OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessio Tomassucci, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Perugia, Via M. Fanti, 6;

Gilda degli Insegnanti dell'Umbria – F.G.U., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bruto Gaggioli Santini e Sergio Gherardelli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del decreto n. -OMISSIS- del Commissario *ad acta* nominato dal Consiglio dei Ministri con delibera del -OMISSIS-, nella parte in cui, in sede di adozione in via sostitutiva del piano di dimensionamento della rete scolastica della Regione Umbria per l'a.s. 2026/2027, si stabilisce di “(...) *istituire, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, nel Comune di Città di Castello due Istituti comprensivi in luogo delle due Direzioni didattiche e della Scuola secondaria di primo grado esistenti, con equilibrata distribuzione dei plessi scolastici in ragione del numero degli alunni*”, mediante accorpamento, in uno dei due nuovi Istituti comprensivi, alla Direzione didattica 1° Circolo dell'Istituto di istruzione secondaria di primo grado -OMISSIS- (sede Via -OMISSIS-) e, nell'altro, alla Direzione didattica 2° Circolo dell'Istituto di istruzione secondaria di primo grado -OMISSIS- (sede Via -OMISSIS-), unitamente, sempre *in parte qua*, all'allegato 1) a detto decreto;

- del decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria n. -OMISSIS-, nella parte in cui, dando attuazione al piano di dimensionamento della rete scolastica della Regione Umbria per l'a.s. 2026/2027 adottato con il decreto commissariale n. -OMISSIS- e a quanto

deciso dall'Assemblea legislativa umbra con la delibera n. -OMISSIS-, ha disposto, all'articolo 2, che, con effetto dal 1° settembre 2026, l'assetto dell'organizzazione del sistema scolastico per la Regione Umbria, per l'a.s. 2026/2027, è quello definito dai prospetti allegati *sub* 2) e 3), anch'essi impugnati, comprendente per il Comune di Città di Castello le misure adottate con il ridetto decreto commissariale n. -OMISSIS-;

- della delibera del Consiglio dei Ministri del -OMISSIS-, con la quale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di assicurare il conseguimento della riforma M4C1R1.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato disposto l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti della Regione Umbria e, contestualmente, è stato nominato Commissario *ad acta* il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, incaricandolo di adottare in via sostitutiva entro il -OMISSIS- il piano di dimensionamento della rete scolastica della Regione Umbria per l'a.s. 2026/2027 nel rispetto del contingente assegnato a detta Regione dal decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023, come aggiornato dal decreto interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, conseguente o collegato, inclusi, ove occorra e salvo altri: la nota del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'istruzione e del merito prot. n. 5228 del 3 dicembre 2025; i pareri espressi dal Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria con le note prot. n.-OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS- e la nota del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria prot. n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, del Consiglio dei Ministri, del Commissario *ad acta* nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del -OMISSIS-, dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, nonché gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria, della Provincia di Terni e del Comune di Terni;

Visti gli atti di intervento *ad adiuvandum* sopra richiamati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'articolo 55 cod. proc. amm.;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il Comune di Città di Castello ha impugnato principalmente: (i) il provvedimento del -OMISSIS-, con il quale il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, nella veste di Commissario *ad acta* nominato dal Consiglio dei Ministri, ha esercitato, in via sostitutiva rispetto alla Regione Umbria, il potere di adozione del piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027; (ii) il successivo decreto n. -OMISSIS- dell'Ufficio scolastico regionale, attuativo del predetto piano, con effetto dal 1° settembre 2026;

- oggetto di contestazione è, in particolare, la scelta di disporre l'accorpamento della sede di Via -OMISSIS- dell'odierno Istituto di istruzione secondaria di primo grado -OMISSIS- alla Direzione didattica 1° Circolo e la sede di Via -OMISSIS- del medesimo Istituto alla Direzione didattica 2°

Circolo;

Ritenuto che non appaiano meritevoli di favorevole delibazione le eccezioni in rito sollevate dall'Avvocatura dello Stato, in quanto:

- la circostanza che, secondo la difesa erariale, il provvedimento adottato dal Commissario *ad acta* in sostituzione della Regione Umbria possa astrattamente formare oggetto di un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale non sembra idonea a escludere la giurisdizione di questo Plesso, sia perché un eventuale conflitto di attribuzione potrebbe essere proposto soltanto dalla Regione, sia anche perché non è dubbia “(..) *la possibilità che l'atto oggetto del conflitto possa essere altresì impugnato in sede giurisdizionale (..)*” (Corte cost. n. 22 del 2020);

- il Comune, in quanto ente esponenziale della collettività insediata sul territorio, è da ritenere legittimato a impugnare il provvedimento recante il dimensionamento della rete scolastica regionale;

Ritenuto che il ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che:

- l'inadempimento della Regione che ha dato luogo all'intervento sostitutivo dello Stato è consistito non già nella mancata individuazione delle sedi scolastiche da accorpate ai fini del dimensionamento in riduzione della rete scolastica regionale, bensì nel disporre la sospensione dell'efficacia di tale dimensionamento “*fino al pronunciamento del Presidente della Repubblica*” in relazione al ricorso straordinario proposto dalla stessa Regione avverso il decreto interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025, nella parte in cui tale decreto prevede l'assegnazione alla Regione Umbria del contingente organico DS/DSGA per l'anno scolastico 2026/2027 di n. 130 unità;

- appare, perciò, eccedente rispetto alle finalità e ai limiti del potere commissariale la determinazione di non provvedere alla sola soppressione

della predetta clausola di sospensione, ma di effettuare nuove scelte di dimensionamento, differenti rispetto a quelle operate dalla Regione, la quale tuttavia non risultava inadempiente sotto questo profilo, essendo già pervenuta all'individuazione delle sedi da accorpate al fine di attenersi al contingente organico assegnato;

- tali nuove scelte risultano inoltre essere state compiute senza tenere conto adeguatamente dell'istruttoria condotta dalla Regione e delle gravi criticità concernenti l'Istituto di istruzione secondaria di primo grado di Città di Castello, rispetto al quale è riscontrabile già allo stato una situazione di sovraffollamento nel plesso scolastico di Via -OMISSIS-, ove è attualmente concentrata anche la maggior parte degli studenti del plesso di Via -OMISSIS-, oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione tuttora in corso;

Ritenuto che tali gravi criticità facciano emergere profili di pregiudizio grave e irreparabile a carico della parte ricorrente, anche in considerazione della necessità per il Comune di provvedere con urgenza al reperimento degli spazi necessari ai fini della suddivisione della popolazione scolastica attualmente ospitata nel plesso di Via -OMISSIS- in due distinti Istituti comprensivi, e che, d'altro canto, la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato non appare idonea a pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di dimensionamento, potendo la controversia essere definita prima dell'inizio dell'anno scolastico 2026/2027;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare debba essere accolta e che, per l'effetto, debba essere disposta la sospensione dell'efficacia, nella sola parte d'interesse del Comune ricorrente, del decreto n. -OMISSIS- del Commissario *ad acta* nominato dal Consiglio dei Ministri con delibera del -OMISSIS- e del decreto del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria n. -

OMISSIS-;

Ritenuto di fissare, per la trattazione di merito, l'udienza pubblica del 12 maggio 2026;

Ritenuto che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, dispone la sospensione dell'efficacia, nella sola parte d'interesse del Comune ricorrente, del decreto n. -OMISSIS- del Commissario *ad acta* nominato dal Consiglio dei Ministri con delibera del -OMISSIS- e del decreto del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria n. -OMISSIS-.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 12 maggio 2026.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera *f*), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo a identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Pierfrancesco Ungari, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

Daniela Carrarelli, Consigliere

L'ESTENSORE

Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE

Pierfrancesco Ungari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.